



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Procida

Sezione Tecnico/operativa

Via Roma — loc. Le Grotte, 164 — 80079 Procida (NA) — Tel. 081/8967381 Fax 081/8969191

P.e.c. : cp-procida@pec.mit.gov.it E-mail: ucprocida@mit.gov.it —

Sito web: www.guardiacostiera.gov.it/Procida

ORDINANZA N. 12/2016

Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Procida;

- visto: Il Decreto del Ministero dell'Ambiente datato 27.12.2007 con il quale è stata istituita l'area marina protetta denominata "Regno di Nettuno", nonché il successivo D.M. datato 30.07.2009 con cui è stato approvato il regolamento di esecuzione e di organizzazione della medesima area marina protetta;
- visto: il Decreto Interministeriale n. 79 datato 02.03.2012 con il quale sono state emanate "misure generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili finalizzate alla protezione di aree sensibili nel mare territoriale";
- visto: il dispaccio prot. n. 0028629 datato 27.03.2012 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di PoÙo — Reparto II, recante Direttive sulle modalità di applicazione del Decreto Interministeriale n. 79 in data 02 marzo 2012 "Misure generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili finalizzate alla protezione di aree sensibili nel mare territoriale";
- visto: il Dp. n. 13147 datato 15.07.2015 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei TraspoÙi, Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità Portuali, le infrastrutture portuali e il traspoÙo marittimo — Divisione VII, ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione delle disposizioni del Decreto Interministeriale datato 02.03.2012 alle unità da diporto denominate "superyachts";
- ritenuto necessario: emanare specifiche disposizioni per garantire l'applicazione, per quanto di competenza dell'Autorità Marittima ed ai soli fini della sicurezza della navigazione e della tutela ambientale, delle disposizioni in questione alle unità da diporto denominate "superyachts";
- visto: gli artt.17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'aÙ. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

RENDE NOTO

Che, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, le disposizioni del Decreto Interministeriale n. 79 datato 02.03.2012 con il quale sono state emanate "misure

generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili finalizzate alla protezione di aree sensibili nel mare territoriale", trovano applicazione nei confronti delle unità da diporto denominate "superyachts" secondo le modalità e i limiti di seguito riportati.

ORDINA

Art. 1

Le unità navali classificate come "passenger ship" che di fatto svolgono attività diportistica, sia nella fattispecie del cd. "diporto puro", che nella configurazione di unità da diporto commerciale (yacht in commercial use) non sono soggette all'applicazione delle disposizioni del Decreto Interministeriale n. 79 datato 02.03.2012 con il quale sono state emanate "misure generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili finalizzate alla protezione di aree sensibili nel mare territoriale".

Art.2

Ai fini della loro individuazione, le unità navali di cui all'art.1 devono presentare all'Autorità Marittima del primo porto di arrivo sul territorio italiano, una dichiarazione del comandante e del proprietario-armatore nella quale venga espressamente dichiarato, sotto la propria responsabilità civile e penale, che l'unità navale, per quanto classificata passenger ship, è fatta di fatto:

- una navigazione di mero diporto, con passeggeri non imbarcati a titolo oneroso;

ovvero

- una navigazione diportistica commerciale (previa presenza ed esibizione del contratto di noleggio).

Tale dichiarazione, munita del visto dell'Autorità Marittima, deve essere custodita a bordo.

Nell'ipotesi in cui venga stipulato un successivo contratto di noleggio e l'unità si trovi in acque nazionali, la dichiarazione dovrà essere nuovamente presentata, con allegato il nuovo contratto di noleggio, all'Autorità Marittima del primo porto di approdo.

Art.3

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti ai sensi degli articoli 1174 del Codice della Navigazione e/o delle disposizioni della Legge n. 394/91, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ovvero illecito amministrativo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante pubblicazione all'albo istituzionale ed inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/procida.

Procida, lì 23.06.2016

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Sabrina DI CUIO

